

Egregio cliente,

con la presente siamo a illustrare in maniera sintetica le principali previsioni contenute nel decreto legge del 6 aprile 2020 in tema di ulteriori misure collegate all'emergenza Covid-19. Vengono sintetizzate le sole previsioni che interessano le Piccole Medie Imprese e evitiamo di riportare informazioni su misure a favore di imprese di grandi dimensioni.

### **Misure temporanee per il sostegno alla liquidità**

Anzitutto premettiamo che le misure sulla liquidità non sono immediatamente operative ma necessitano del via libera dalla Commissione Europea, che dovrebbe avvenire in tempi brevi, ma che comunque ne ritarda l'attuazione. A ciò si aggiunga che è previsto peraltro che il Ministero dell'Economia possa ulteriormente disciplinare le modalità attuative di tali disposizioni.

Sono previste garanzie statali al 100% solo per prestiti fino a 25mila euro, per microimprese e partite Iva, concessi senza alcuna valutazione bancaria o del Fondo.

Per gli altri si avrà al massimo un sistema misto (90% Stato+10% Confidi privati) e con tetti rigidi. Infatti, in questo caso, l'azienda deve avere un fatturato massimo di 3,2 milioni e può ottenere un finanziamento «non superiore al valore minore» tra il 25% dei ricavi e l'importo di 800mila euro. In pratica, sotto i 3,2 milioni di ricavi, il prestito scende proporzionalmente sotto gli 800mila euro.

Di seguito riassumiamo le principali misure per le PMI:

*Piccole e medie imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa arti o professioni*

- Garanzia statale 100%
- Importo del prestito 25 % dei ricavi dell'ultimo bilancio fino a massimo 25.000 euro

- È previsto l'accesso gratuito al fondo e tasso di interesse con cap (stima 1,2-1,9%)
- Occorre presentare autocertificazione sui danni per l'emergenza in corso
- Inizio del rimborso dopo due anni
- Durata 6 anni

*Imprese fino a 499 dipendenti con fatturato fino a 3,2 milioni*

- Garanzia 90% statale e 10% Confidi
- Importo del prestito non superiore al minore tra il 25% del fatturato e 800.000 euro
- E' previsto l'accesso gratuito al fondo
- E' prevista valutazione sul profilo economico finanziario escludendo gli ultimi mesi

*Imprese fino a 499 dipendenti*

- Garanzia 90% (80% fino alla autorizzazione Ue)
- Importo massimo garantito annuo 5.000.000 di euro
- E' previsto l'accesso gratuito al fondo
- E' prevista valutazione sul profilo economico finanziario escludendo gli ultimi mesi

La garanzia è concessa anche a beneficiari con «inadempienze probabili» o «scadute o sconfinanti deteriorate» purché questa classificazione non sia precedente il 31 gennaio 2020.

**Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo**

Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (fondo di garanzia per i mutui), può prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per

il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242.

Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 (fondo speciale per contributi in conto interessi), può concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo.

### **Sospensione dei versamenti tributari e contributivi**

E' prevista la sospensione - con pagamento dal 30 giugno in unica soluzione o a rate - dei versamenti fiscali e contributivi per

- Imprese con ricavi sotto 50 milioni di euro e riduzione del fatturato del 33%
- Imprese con ricavi sopra 50 milioni di euro e riduzione del fatturato del 50%

L'Agenzia delle Entrate tuttavia si farà inviare da Inps e Inail i dati dei contribuenti che hanno rinviato i pagamenti.

Per le aziende con sede legale o operativa nelle **province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza** è prevista la sospensione della **sola iva** per i mesi di aprile e maggio, purché vi sia stata una contrazione del 33% dei ricavi di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e dei ricavi di aprile 2020 rispetto a aprile 2019.

### **Proroga sospensione ritenute**

I professionisti o gli agenti con compensi non superiori a 400.000 euro possono chiedere di non applicare ritenute di acconto sulle proprie fatture emesse dal 17 marzo al 31 maggio 2020, rilasciando apposita dichiarazione. Le ritenute andranno poi versate entro il 31 luglio in unica soluzione o in 5 rate.

### **Acconti imposte**

Si potrà utilizzare il metodo previsionale e non sarà sanzionato se lo scostamento non sarà superiore al 80% rispetto a quanto effettivamente dovuto.

### **Rimessione nei termini**

E' previsto un meccanismo di rimessione nei termini per tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni più ampio rispetto a quello di quattro giorni previsto dal cura Italia (dal 16 al 20 marzo) e che si estende fino al 16 aprile.

### **Proroga Certificazioni Uniche**

E' prevista un'ulteriore proroga per trasmissione e consegna delle CU fino al 30 aprile 2020.

### **Termini per agevolazioni prima casa**

Vengono congelati i termini nel periodo dal 23.02 al 31.12.2020 per acquisire i requisiti che non fanno perdere il diritto all'imposta di registro scontato. La norma consente, infatti, meno rigidità

per non perdere il bonus prima casa da cui si decade se non si sposta la residenza entro 18 mesi o se non si riacquista entro un anno in caso di vendita prima dei 5 anni dal primo acquisto.

### **Semplificazioni per versamento imposta di bollo su fatture elettroniche**

L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere versata nei seguenti termini:

- Per il primo trimestre nel termine di versamento del secondo trimestre purché l'importo del primo trimestre sia inferiore a 250 euro;
- Per il primo e secondo trimestre nel termine di versamento del terzo trimestre purché l'importo complessivo di primo e secondo trimestre sia inferiore a 250 euro.

Credito di imposta per acquisto dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro

E' previsto per l'intero anno 2020 un credito di imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione, ma le modalità attuative sono rinviate a decreto del Mise di concerto con MEF.

Brembate, 9 aprile 2020